



## **PROVVEDIMENTI APPROVATI**

Nuova disciplina per i procedimenti in Cassazione

In esame il Disegno di Legge sul Whistleblowing

Nuove norme per i revisori dei conti

## **CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI**

Aggiornamento del Registro dei Revisori Legali

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Trasferimento dei contratti al cessionario in caso di cessione di ramo d'azienda

Chiarimenti sul reato di turbata libertà degli incanti tra società collegate

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Il diritto all'oblio prevale sui diritti degli altri utenti

L'errata stima del conferimento non rende nulla la società

## Nuova disciplina per i procedimenti in Cassazione

Disegno di Legge del 6 ottobre 2016 n. 4025 – A

Lo scorso 6 ottobre è stato approvato alla Camera il DDL di conversione del D.L. 168/2016, recante *“Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”*. In particolare, tra le novità introdotte con il provvedimento in oggetto, si segnalano: *i)* l'introduzione, come regola generale, del giudizio camerale innanzi alle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione. Tale novità comporta che le parti potranno interloquire con il collegio dei giudici solo per iscritto e la Corte deciderà esclusivamente in base alle carte depositate; *ii)* la previsione di nuove ipotesi in cui il procedimento potrà essere definito tramite ordinanza, in modo tale da incentivare forme sintetiche di motivazione; *iii)* la modifica alle regole per i trasferimenti di sede dei magistrati, per i quali il periodo di ferma minima viene ampliato fino a 4 anni; *iv)* l'ampliamento del 10% dei posti disponibili al concorso in magistratura.

[torna su](#)

## In esame il Disegno di Legge sul Whistleblowing

Disegno di Legge S. 2208

Disegno di Legge S. 2208 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*. In particolare, il DDL in esame dovrà contenere una serie di disposizioni volte a tutelare il c.d. segnalante, ovvero colui che, in virtù di un rapporto di lavoro pubblico o privato, sia esso subordinato, a progetto, di consulenza, collaborazione, stage o volontariato, venga a conoscenza e segnali illeciti o irregolarità accaduti all'interno dell'amministrazione di appartenenza o della propria azienda. Pertanto, al fine di garantire la predetta tutela, la disciplina in esame prevede che l'identità dell'autore della segnalazione non può essere rivelata in assenza del consenso dello stesso e che l'autore della segnalazione non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Qualora licenziato, il segnalante ha diritto ad essere riassunto ed ad essere risarcito degli eventuali danni morali, economici o di carriera, nonché ad ottenere il rimborso delle eventuali spese legali. Tale DDL si aggiunge, e sarà trattato congiuntamente, ad un diverso DDL S. 2230 (sempre in materia di *whistleblowing*) il quale, modificando l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, prescrive che nei modelli di organizzazione e gestione sia prevista la disciplina del *whistleblowing* e in particolare l'obbligo, a carico dei vertici degli enti o di soggetti da loro vigilati o che collaborano con l'ente, di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti o violazioni del modello che, in buona fede, ritengano altamente probabile che si siano verificati e di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

[torna su](#)

## Nuove norme per i revisori dei conti

Decreto Legislativo del 17 luglio 2016 n. 135

Lo scorso 5 agosto è entrato in vigore il D.lgs. del 17 luglio 2016 n. 135, contenente la disciplina di *“Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”*, il quale, modificando il D.lgs. 39/2010, ha introdotto diverse disposizioni idonee ad incidere sul lavoro dei revisori legali dei conti. In particolare, il D.lgs. 135/2016 introduce nel D.lgs. 39/2010 gli artt. 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, i quali prevedono tra l'altro che: *i)* il revisore legale o la società di revisione, prima di accettare un incarico, devono valutare una serie di fattori, tra cui il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività e la disponibilità di personale professionale competente; *ii)* anche il revisore legale o la società di revisione devono dotarsi di un sistema interno di controllo della qualità da sottoporre annualmente a verifica e valutazione di adeguatezza che possa ragionevolmente garantire il rispetto di norme di legge e di principi tecnici e regolamentari applicabili.

[torna su](#)

---

## Aggiornamento del Registro dei Revisori Legali

*Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2016*

Con la nota in commento, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto l'aggiornamento del Registro dei Revisori Legali, in conformità alle novità introdotte dal D.lgs. 135/2016 (entrato in vigore lo scorso 5 agosto), il quale ha tra l'altro modificato l'art. 8 del D.lgs. 39/2010. Pertanto, in forza del predetto nuovo art. 8, sono state istituite due sezioni all'interno del registro: *i)* la sezione A dedicata ai soggetti che svolgono attività di revisione, che collaborano a un'attività di revisione in una società di revisione o che hanno svolto le predette attività nei 3 anni precedenti; *ii)* la sezione B, dedicata ai soggetti che non svolgono concretamente attività di revisione, ma che possono svolgere attività professionali diverse, quali incarichi sindacali, perizie o attestazioni previste dalla normativa vigente. Infine, viene comunicato che il revisore legale iscritto nella sezione B del Registro non può assolvere, in relazione al tirocinio, la funzione di *dominus* per gli aspiranti revisori legali.

[torna su](#)

---

## Trasferimento dei contratti al cessionario in caso di cessione di ramo d'azienda

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza dell'11 ottobre 2016 n. 20417*

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che la disciplina contenuta all'interno dell'art. 2558 cod. civ., il quale stabilisce che la cessione del complesso dei beni funzionalmente organizzati per l'esercizio di un'impresa determina l'automatico subentro del cessionario nella titolarità dei rapporti contrattuali, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui l'oggetto del trasferimento non riguardi l'intera azienda bensì un ramo di essa. Conseguentemente, nella predetta ipotesi tutti i rapporti riferibili allo specifico ramo devono ritenersi inevitabilmente destinati a seguire le sorti del complesso organizzato cui accedono, salvo il caso in cui le parti abbiano proceduto alla determinazione dei singoli beni o rapporti non destinati alla successione. Pertanto, ove le parti abbiano omissis di escludere taluni rapporti contrattuali propri dell'azienda del cedente dalla cessione di un ramo di questa ed ove tali rapporti non siano oggettivamente e riconosciuti estranei al ramo d'attività ceduto, devono necessariamente ritenersi ceduti, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., al cessionario del ramo d'azienda corrispondente.

[torna su](#)

## Chiarimenti sul reato di turbata libertà degli incanti tra società collegate

*Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza dell'11 ottobre 2016 n. 42965*

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che per poter ritenere sussistente in capo a due società il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) non è sufficiente il collegamento tra due società che partecipano a una gara per aggiudicarsi un appalto pubblico. Infatti, specifica la Suprema Corte, il reato in parola si configura solo nei casi in cui venga fornita la prova del fatto che dietro la costituzione di imprese apparentemente distinte, si nasconde un unico centro decisionale di offerte coordinate o che le imprese, utilizzando il collegamento, abbiano presentato offerte concordate. Infatti, nonostante si possa ritenere vero che il collegamento tra due società, rappresenta per gli amministratori una condizione propizia per stringere rapporti e consumare il reato previsto dall'articolo 353 cod. pen., è altrettanto vero che

non si può prescindere dalla verifiche nel concreto. Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile qualunque tipo di presunzione, affermando che per la turbativa d'asta è necessaria la prova dell'esistenza di collusioni o di altri mezzi fraudolenti. Infine, è stato precisato che la turbata libertà degli incanti è un reato di pericolo che si configura a prescindere dal risultato raggiunto, essendo sufficiente la sola idoneità degli atti.

[torna su](#)

---

## Il diritto all'oblio prevale sui diritti degli altri utenti

*Tribunale di Milano – Sentenza del 28 settembre 2016 n. 10374*

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha ordinato a Google Italy di deindicizzare un c.d. "Url" (*Uniform Resource Locator*), il quale corrisponde ad una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet e che ci permette di trovare un sito web. Il predetto ordine è stato impartito in riferimento ad un blog contenente un articolo giornalistico diffamatorio risalente al 2010 e inerente ad un personaggio pubblico. In particolare, con la Sentenza in esame, il Tribunale ha annullato il provvedimento del Garante della Protezione dei Dati Personali, emesso il 31 marzo 2016, in quanto è stato sostenuto, contrariamente a quanto affermato dal Garante, che i dati personali contenuti nell'articolo non fossero più aggiornati, pertinenti, completi o di pubblico interesse. Conseguentemente, vista l'assenza di rilevanza e la falsità dell'articolo, il Tribunale ha evidenziato il diritto del singolo a non vedere lesa la propria dignità ed identità sul web. Tale c.d. diritto all'oblio, in particolare, prevale su quello degli altri utenti ad acquisire elementi informativi che non sono più quelli originari.

[torna su](#)

## L'errata stima del conferimento non rende nulla la società

*Tribunale di Cagliari – Sentenza del 24 maggio 2016 n. 1600*

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Cagliari ha affermato che l'eventuale scorrettezza di una perizia di stima dei conferimenti in natura in una società di capitali non è in grado di integrare alcuna causa di nullità della società e non può, pertanto, essere autonomamente impugnata essendo solamente possibile il ricorso per ottenere il riconoscimento del danno nei confronti dell'esperto che ha redatto la suddetta relazione. In particolare, il Tribunale di Cagliari ha precisato che le cause di nullità della società sono riportate all'interno dell'art. 2332 cod. civ., il quale prevede le seguenti ipotesi: *i)* mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; *ii)* illiceità dell'oggetto sociale; *iii)* mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale. Ad avviso del Tribunale, il predetto articolo non è soggetto ad una interpretazione estensiva od analogica e, pertanto, le ipotesi di nullità sono da ritenere tassative. Pertanto, in caso di errata stima dell'esperto di un conferimento in natura non è possibile affermare la mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante i conferimenti.

[torna su](#)

#### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

---

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Maurizio Monterisi**  
**dott.ssa Ilaria Musto**

---

#### LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

#### DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### Verona

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)